



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 610 del 2021, proposto da Villa San Michele S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Fortunato, Sirio Giametta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

il Consorzio A.S.I. di Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

a – del provvedimento silentemente formatosi sull'istanza depositata dalla società ricorrente in data 11.12.2020 ai fini dell'acquisizione “di tutti gli atti amministrativi aventi ad oggetto la realizzazione delle opere infrastrutturali nell'ambito del comprensorio A.S.I. della Provincia di Caserta (Capua – Nord)

nonché per la declaratoria

del diritto del ricorrente a conseguire tutti gli atti di cui alla predetta istanza;

e la condanna

della P.A. all'esibizione di tutta la documentazione richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021- svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente è proprietaria di un'area sita nel Comune di Vitulazio (CE), ricompresa nell'ambito del comprensorio A.S.I. della Provincia di Caserta.

Essa, con istanza dell'11 dicembre 2020, ha formulato nei confronti del consorzio resistente una istanza di accesso avente ad oggetto gli atti amministrativi inerenti alla realizzazione delle opere infrastrutturali nell'ambito del comprensorio A.S.I. della Provincia di Caserta (Capua – Nord) ed, in particolare, degli atti di: - programmazione (inclusi quelli dai quali si evincono le fonti finanziarie); - acquisizione delle aree; - indizione delle gare per l'affidamento dei lavori (bandi, determine di aggiudica, etc.); - contratti con i quali i lavori sono stati appaltati; - stati di avanzamento lavori e liquidazione dei relativi importi; - collaudo delle opere che si assumono realizzate; - nonché tutti gli ulteriori atti e/o provvedimenti aventi comunque ad oggetto dette opere infrastrutturali”.

Tale richiesta era motivata dalla necessità per la ricorrente di verificare l'effettiva realizzazione da parte del consorzio delle opere infrastrutturali necessarie alla realizzazione dell'insediamento produttivo, dal momento che tra le parti era insorta una controversia avente ad oggetto l'inottemperanza ai reciproci impegni assunti con convenzione del 28 novembre 2008.

2. Il consorzio rendeva disponibile all'accesso solo una parte della richiesta

documentazione ed in data 5 febbraio 2021, la società interessata sollecitava l'ostensione dei restanti atti costituiti da: “- *perizia di variante e relativi atti deliberativi; relazione di perizia; copia computo metrico di progetto; copia capitolato speciale di appalto; analisi dei nuovi prezzi; computo metrico estimativo di perizia; quadro comparativo di confronto; atto di sottomissione/atto aggiuntivo; verbale di concordamento nuovi prezzi; elaborati esecutivi di perizia; allegati grafici e planimetrie sia agli atti originari sia alla deliberazione del C.D. n. 256 del 22.12.2020 avente ad oggetto approvazione bozza di piano territoriale oo.pp. 2021-2023-Piano annuale 2021*”.

Il Consorzio non dava alcun riscontro a tale richiesta, onde la proposizione del ricorso in esame in cui è dedotta la violazione degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

3. Il ricorso è fondato.

La ricorrente è titolare di un interesse personale, diretto ed attuale alla conoscenza degli atti oggetto di istanza di accesso.

Come si è detto al precedente punto uno tra le parti è pendente una controversia in ordine all'inadempimento degli obblighi assunti tra le parti nella convenzione successiva la nulla osta all'insediamento produttivo.

La conoscenza degli atti oggetto di domanda di accesso è, dunque, necessaria per la tutela di un interesse protetto dall'ordinamento che si sostanzia nella necessità difensiva delle ragioni della ricorrente.

Peraltro il consorzio resistente, pure ritualmente, chiamato in giudizio non si è costituito rappresentando ragioni ostative, meritevoli di tutela, tali da giustificare la sottrazione della documentazione amministrativa alla richiesta ostensiva.

4. Va dunque ordinato al consorzio di consentire l'accesso agli atti oggetto della istanza dell'11 dicembre 2020 per la parte non ancora resa accessibile, secondo la richiesta del 5 febbraio 2021 ed in particolare: *perizia di variante e relativi atti deliberativi; relazione di perizia; copia computo metrico di progetto; copia capitolato speciale di appalto; analisi dei nuovi prezzi; computo metrico estimativo*

*di perizia; quadro comparativo di confronto; atto di sottomissione/atto aggiuntivo; verbale di concordamento nuovi prezzi; elaborati esecutivi di perizia; allegati grafici e planimetrie sia agli atti originari sia alla deliberazione del C.D. n. 256 del 22.12.2020 avente ad oggetto approvazione bozza di piano territoriale oo.pp. 2021-2023-Piano annuale 2021.*

Tali atti dovranno essere messi a disposizione della ricorrente mediante ostensione ed estrazione di copia-con eventuale corresponsione dei diritti di segreteria da parte dell'interessata- entro trenta giorni dalla pubblicazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 610 del 2021, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina al consorzio di consentire l'accesso agli atti oggetto della istanza di accesso dell'11 dicembre 2020 per la parte non ancora resa accessibile, secondo la specificazione del 5 febbraio 2021, mediante ostensione ed estrazione di copia-con eventuale corresponsione dei diritti di segreteria da parte dell'interessata- entro trenta giorni dalla pubblicazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna la resistente, al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge ed al pagamento del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare

parte ricorrente.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021- svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Angela Fontana**

**IL PRESIDENTE**

**Santino Scudeller**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.